

730

LE REGOLE BASE

- La seconda parte della circolare 36/E diffusa dall'agenzia delle Entrate per gestire le dichiarazioni di lavoratori dipendenti e pensionati
- I tempi di lavorazione e le modalità di trasmissione dei dati tra Fisco, Caf, professionisti e sostituti d'imposta

730 - LE REGOLE BASE

Gli adempimenti di giugno e luglio per Caf, professionisti e sostituti

Concludiamo la pubblicazione della circolare n. 36/E dell'agenzia delle Entrate del 9 aprile 2008 avente per oggetto: «Modello 730/2008 redditi 2007. Assistenza fiscale prestata dai sostituti di imposta, dai Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e dai professionisti abilitati». La prima parte è stata pubblicata sul Sole 24 Ore di ieri.

Se emergono, anche nel corso dell'attività di assistenza, situazioni che non consentono l'utilizzo del modello 730, il Caf o il professionista abilitato deve tempestivamente informarne il contribuente perché egli possa presentare, entro i previsti termini ordinari, la dichiarazione dei redditi con il modello Unico 2008 - Persone fisiche.

Sulla base dei dati indicati dal contribuente e della relativa documentazione esibita, previa verifica della correttezza e della legittimità dei dati e dei calcoli esposti, il Caf o il professionista abilitato elabora la dichiarazione, acquisisce le scelte per la destinazione dell'8 per mille e del 5 per mille dell'Irpef effettuate dall'assistito, provvedendo all'apertura dell'apposita busta, che non costituisce documentazione da conservare, e liquida le relative imposte.

Entro il 15 giugno 2008, il Caf o il professionista abilitato consegna al contribuente copia della dichiarazione, elaborata in relazione all'esito dei controlli eseguiti, e il relativo prospetto di liquidazione modello 730-3, su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con i provvedimenti del direttore dell'agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2008, del 14 febbraio 2008 e del 4 marzo 2008, pubblicati sul sito dell'agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Nel prospetto di liquidazione, sottoscritto, anche mediante sistemi di elaborazione automatica, dal responsabile dell'assistenza fiscale o dal professionista abilitato, sono evidenziati:

- gli elementi di calcolo ed il risultato del conguaglio fiscale;
- le eventuali variazioni intervenute rispetto ai da-

ti indicati dal contribuente a seguito dei controlli effettuati;

■ i minori importi a titolo di acconto che il contribuente, sotto la propria responsabilità, ha indicato di voler effettuare;

■ la scelta operata dal contribuente per la destinazione dell'8 per mille e del 5 per mille dell'Irpef.

Se vengono rilevati errori commessi dal Caf o dal professionista abilitato, lo stesso soggetto che ha prestato l'assistenza deve rideterminare correttamente gli importi ed elaborare un nuovo modello 730-3 (e il modello 730 base se la correzione riguarda la dichiarazione) che deve essere consegnato all'assistito.

La dichiarazione consegnata al contribuente costituisce copia di quella presentata, trasmessa telematicamente all'agenzia delle Entrate dal Caf o dal professionista abilitato.

Il contribuente che non ritiene corrette le variazioni apportate dal Caf o dal professionista abilitato, può presentare, assumendosene la responsabilità, una dichiarazione integrativa con il modello Unico 2008 persone fisiche.

Il Caf o il professionista abilitato deve comunicare al sostituto d'imposta, entro il 25 giugno 2008, il risultato contabile della dichiarazione modello 730-4, per consentirgli di effettuare il conguaglio sulla retribuzione corrisposta nel mese di luglio (si veda punto 3.4 Flussi telematici dei modelli 730-4).

I modelli 730-4 possono essere costituiti anche da un tabulato a stampa, purché contengano tutte le informazioni previste; quando i modelli sono costituiti da più pagine, la terza sezione deve essere compilata soltanto nell'ultima pagina.

Per la comunicazione del risultato contabile può essere utilizzato ogni mezzo idoneo allo scopo: servizio postale, trasmissione via fax, consegna a mano e, previa intesa con i sostituti, per posta elettronica, invio telematico o mediante supporti magnetici. È opportuno che tutti gli invii relativi ai modelli 730-4 ad un sostituto siano effettuati dal

Caf e dal professionista abilitato con lo stesso sistema di comunicazione concordato.

I supporti magnetici, predisposti in conformità alle specifiche tecniche definite dall'apposito decreto, devono essere utilizzati per le comunicazioni dei risultati contabili alle amministrazioni dello Stato, salvo specifici accordi tra le parti per l'invio telematico.

Al fine di favorire lo sviluppo del sistema telematico è opportuno utilizzarlo con tutti i sostituti che lo hanno richiesto quali: Inps, ministero dell'Economia e delle finanze (personale centrale e periferico gestito dal Service Personale Tesoro), Inpdap, Poste Italiane Spa, Ferrovie dello Stato Spa e Ipost (Istituto Postelegrafonici).

I sostituti d'imposta restituiscono al Caf o al professionista abilitato, entro quindici giorni, una copia dei modelli 730-4 ricevuti; i modelli 730-4 devono intendersi ricevuti dai sostituti, anche in mancanza della restituzione della copia in segno di ricevuta, quando il Caf o il professionista abilitato è in grado di documentare l'avvenuta trasmissione e ricezione. Tale adempimento non è dovuto dai sostituti interessati al flusso telematico dei 730-4 con l'agenzia delle Entrate (si veda punto 3.4).

Entro il 25 giugno 2008, il Caf e il professionista abilitato trasmettono telematicamente all'agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni elaborate e dei relativi prospetti di liquidazione. Qualora entro la predetta data, il soggetto che ha prestato l'assistenza abbia operato rettifiche sulle dichiarazioni, deve trasmettere sia la dichiarazione originaria sia la dichiarazione riportante le rettifiche effettuate.

Il Caf e il professionista abilitato devono conservare copia delle dichiarazioni, dei relativi prospetti di liquidazione e del modello 730-1 con le scelte effettuate dai contribuenti fino al 31 dicembre 2010.

3.4 Flusso telematico dei modelli 730-4. Il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 23 gennaio 2008 ha previsto modalità e termini di attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 16, commi 1, 2 e 4-bis del decreto 31 maggio 1999, n. 164 come modificato dal Dm 7 maggio 2007, n. 63, in materia di trasmissione del risultato contabile delle dichiarazioni 730.

Conseguentemente, i Caf devono trasmettere all'agenzia delle Entrate, entro le scadenze stabilite,

i modelli 730-4, 730-4 rettificativi e 730-4 integrativi destinati ai sostituti compresi nell'apposito elenco definitivo accessibile ai Caf nel sito Entratel a partire dall'8 aprile 2008.

Il risultato contabile deve essere inviato dai Caf nello stesso file contenente i dati della dichiarazione 730/2008.

Quest'anno interessati al flusso telematico del modello 730-4 sono esclusivamente i sostituti d'imposta aventi domicilio fiscale al 31 dicembre 2007 nelle seguenti province: Agrigento, Ascoli Piceno, Biella, Cosenza, Isernia, L'Aquila, Lecco, Livorno, Matera, Pordenone, Reggio Emilia, Rieti, Salerno, Sassari, Savona, Taranto, Terni e Verona.

I suddetti sostituti, che hanno comunicato, entro il 31 marzo 2008, l'utenza telematica presso cui l'agenzia delle Entrate renderà disponibili i dati dei 730-4, sono stati inseriti nell'elenco definitivo. Tali sostituti possono aggiornare, entro il 5 maggio 2008, i seguenti dati comunicati:

- a) l'unica chiave telematica presso cui intendono ricevere direttamente il modello 730-4;
- b) se in possesso di più chiavi quella scelta per ricevere i modelli 730-4;
- c) l'intermediario prescelto tra i soggetti incaricati alla trasmissione telematica;
- d) codice sede operativa.

I Caf sono tenuti alla consegna dei modelli 730-4 per le vie ordinarie quando:

- 1) l'Agenzia comunica nella ricevuta l'impossibilità di consegnare telematicamente il risultato contabile al sostituto;
- 2) vengono restituiti al Caf da un sostituto che non è tenuto all'effettuazione del conguaglio, poiché non ha mai avuto rapporti di lavoro con il contribuente; in entrambi i casi la dichiarazione 730/2008 viene acquisita dall'Anagrafe tributaria. La dichiarazione 730 unitamente al modello 730-4 non viene accolta soltanto se il sostituto d'imposta indicato nel riquadro del frontespizio «Sostituto d'imposta che deve effettuare il conguaglio» non è compreso nell'elenco pubblicato sul sito dell'agenzia delle Entrate. In questo caso il Caf deve trasmettere all'Agenzia la sola dichiarazione e provvedere autonomamente alla consegna del risultato contabile.

In tale flusso non sono compresi per l'anno in corso i professionisti abilitati a fornire assistenza fiscale.

730 - LE REGOLE BASE

3.5 Controlli sulla documentazione. Il Caf e il professionista abilitato devono verificare la conformità dei dati esposti nella dichiarazione con quelli risultanti dalla documentazione esibita dal contribuente.

Il contribuente non è tenuto a esibire la documentazione relativa all'ammontare dei redditi indicati nella dichiarazione (ad esempio certificati catastali di terreni e fabbricati posseduti, contratti di locazione stipulati) salvo quanto previsto al paragrafo 3,6, né quella relativa alle detrazioni soggettive di imposta.

In particolare i cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni per familiari a carico, residenti all'estero e privi di codice fiscale, devono compilare l'apposita casella posta in alto al prospetto «Coniuge e familiari a carico» ed essere in possesso di documentazione attestante lo stato di familiare che deve essere costituita, in alternativa, da:

a) documentazione originale rilasciata dall'autorità consolare del Paese d'origine, tradotta in lingua italiana e asseverata da parte del prefetto competente per territorio;

b) documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961;

c) documentazione validamente formata nel Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal Consolato italiano nel Paese d'origine.

3.5.1 Documentazione. Il Caf e il professionista abilitato devono controllare la conformità dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni d'imposta e lo scomputo delle ritenute d'acconto.

In particolare, fermo restando quanto previsto in materia dalle circolari dell'agenzia delle Entrate, si dovrà controllare:

- la documentazione attestante le ritenute indicate nella dichiarazione (Cud; certificati dei sostituti d'imposta per le ritenute relative a redditi di lavoro autonomo occasionale, di capitale eccetera);

- le fatture, le ricevute e le quietanze relative a pagamenti effettuati, nel corso dell'anno 2007, per

oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta, nonché altra documentazione necessaria per il loro riconoscimento (ad esempio: per le spese sostenute per l'acquisto di medicinali, gli scontrini o copia leggibile degli stessi; per i premi di assicurazione sulla vita, copia della documentazione attestante i requisiti richiesti per la relativa detrazione);

- gli attestati di versamento degli acconti d'imposta effettuati direttamente dal contribuente;

- l'ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d'imposta per la quale si è richiesto il riparto nella successiva dichiarazione dei redditi;

- la documentazione comprovante il sostenimento della spesa per i farmaci, costituita fino al 30 giugno 2007, a esclusione dei farmaci da banco, dalla prescrizione medica corredata dallo scontrino fiscale ovvero dal documento riepilogativo non avente natura contabile, rilasciato dalla farmacia, dove in calce ne è annotata la veridicità da parte del contribuente e della farmacia. A partire dal 1° luglio 2007 la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati e il codice fiscale del destinatario anche apposto a mano sullo scontrino. In alternativa se lo scontrino non è "parlante" può essere allegata un'attestazione del farmacista in cui siano specificate la natura, la qualità e la quantità dei farmaci venduti ovvero un foglio aggiuntivo, nel quale il contribuente deve indicare il codice fiscale dell'acquirente nonché la natura, qualità e quantità dei farmaci acquistati (circolare n. 30/E del 28 marzo 2008). Occorre, quindi, che nella fattura o nello scontrino o nell'attestazione del farmacista o nel foglio aggiuntivo del contribuente siano specificati la natura ("farmaco" o "medicinale"), la qualità (denominazione del farmaco) e la quantità del farmaco;

- il contratto di mutuo per l'acquisto, o per la costruzione e la ristrutturazione dell'immobile adibito ad abitazione principale;

- tutta la documentazione, prevista dalla normativa vigente, necessaria ai fini del riconoscimento della detrazione d'imposta del 41 per cento e/o del 36 per cento per le «spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio». Il controllo da parte del Caf o del professionista abilitato deve essere effettuato a ogni utilizzo dell'onere ai fini del riconoscimento della detrazione d'im-

posta, salvo che il soggetto che presta l'assistenza fiscale abbia già verificato la documentazione in relazione a una rata precedente e ne abbia conservato copia (circolare n. 26/E del 31 maggio 2005).

3.5.2 Documentazione che può essere sostituita da autocertificazione. Si riportano, a titolo esemplificativo, alcune ipotesi che il contribuente può autocertificare:

- la destinazione dell'immobile acquistato ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma, ai fini della detrazione degli interessi passivi derivanti da contratto di mutuo;

- la necessità dell'acquisto di medicinali da banco per i quali non è prevista la prescrizione medica: in particolare se lo scontrino non riporta la dicitura "medicinali" o "farmaci", l'autocertificazione deve attestare che l'importo pagato è riferito all'acquisto di farmaci necessari al contribuente o ai familiari a carico tale attestazione può riguardare il periodo fino al 30 giugno 2007;

- la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 3 della legge n. 104 del 1992 per il riconoscimento di portatore di handicap per se stesso e per i familiari a carico risultanti dalla documentazione sanitaria rilasciata dagli organi abilitati all'accertamento dell'invalidità.

Inoltre, il contribuente può autocertificare il permanere della sussistenza dei requisiti richiesti, qualora il Caf o il professionista abilitato sia già in possesso della documentazione perché prodotta negli anni precedenti.

3.5.3 Visto di conformità. I controlli che devono essere eseguiti per il rilascio del visto di conformità - articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 241 del 1997 - non implicano il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente (ad esempio, l'ammontare dei redditi fondiari, dei redditi diversi e delle relative spese di produzione), salvo quelli risultanti dalla certificazione delle ritenute. A tale ultimo riguardo, l'ammontare dei redditi dichiarati nel modello 730 deve corrispondere a quello esposto nelle predette certificazioni. I controlli non implicano valutazioni di merito riguardo a spese o situazioni soggettive che incidono ai fini della determinazione del reddito o delle imposte dovute.

Il rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione elaborata deve essere conseguente alla verifica:

- della corrispondenza dell'ammontare delle rite-

nute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite;

- delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge e della corrispondenza alle risultanze della documentazione esibita e intestata al contribuente o, se previsto, ai familiari a carico;

- delle detrazioni d'imposta non eccedenti i limiti previsti dalla legge e della corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione e della relativa documentazione esibita;

- dei crediti d'imposta non eccedenti le misure previste per legge e spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione e dalla documentazione esibita.

4. Conguagli

4.1 Modalità e termini. I sostituti d'imposta, per effettuare i conguagli sulle retribuzioni a partire dal mese di luglio, devono tener conto dei risultati contabili delle dichiarazioni 730 dei propri sostituiti, evidenziati nei modelli 730-3 che hanno elaborato o nei modelli 730-4 trasmessi entro il 25 giugno 2008 dai Caf o dai professionisti abilitati.

Se il sostituto riceve il risultato contabile oltre il suddetto termine procede all'effettuazione del conguaglio a partire dal primo mese utile.

I sostituti che partecipano alla prima fase di avvio del flusso telematico per il tramite dell'agenzia delle Entrate (si veda punto 3.4) ricevono i modelli 730-4, pervenuti dai Caf, mediante i Servizi Telematici.

I sostituti devono, inoltre, tener conto di eventuali risultati contabili rettificati o integrativi pervenuti in tempo utile per effettuare i conguagli entro l'anno 2008.

È opportuno che i sostituti verifichino la regolare provenienza dei modelli 730-4 e restituiscano immediatamente ai Caf e ai professionisti abilitati quelli relativi a persone con le quali non hanno avuto alcun rapporto di lavoro. I sostituti devono restituire sempre al Caf i 730-4 di soggetti per i quali non sono tenuti a effettuare i conguagli, anche se sono pervenuti dall'agenzia delle Entrate tramite i Servizi Telematici.

Qualora si verifichi il passaggio di dipendenti, nel corso del medesimo periodo d'imposta, da un datore di lavoro a un altro senza interruzione del rapporto di lavoro, il nuovo datore di lavoro,

730 - LE REGOLE BASE

obbligato a svolgere la funzione di sostituto d'imposta tenendo conto dell'operato del precedente, deve effettuare anche tutte le operazioni relative ai conguagli.

A norma di quanto disposto dall'articolo 1, comma 137, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, non devono essere effettuate operazioni di conguaglio, né a credito né a debito, se l'importo di ogni singola imposta o addizionale risultante dalla dichiarazione non supera il limite di dodici euro.

Conguagli a credito

Se il risultato contabile della dichiarazione evidenzia un credito, il rimborso è effettuato mediante una corrispondente riduzione delle ritenute a titolo di Irpef e/o di addizionale comunale e regionale all'Irpef effettuate sui compensi corrisposti nel mese di luglio, utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle suddette ritenute relative alla totalità dei compensi corrisposti dal sostituto a tutti i dipendenti nello stesso mese di luglio. Se anche quest'ultimo ammontare è insufficiente per rimborsare tutte le somme a credito, gli importi residui sono rimborsati con una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti nei successivi mesi dell'anno 2008.

In presenza di una pluralità di aventi diritto, i rimborsi devono avere una cadenza mensile in percentuale uguale per tutti gli assistiti, determinata dal rapporto tra l'importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i percipienti, compresi quelli non aventi diritto al rimborso, e l'ammontare complessivo del credito da rimborsare.

Se alla fine dell'anno non è stato possibile effettuare il rimborso, il sostituto deve comunicare all'interessato, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3, gli importi ai quali lo stesso ha diritto provvedendo anche a indicarli nella relativa certificazione (Cud). Tali importi potranno essere fatti valere dal contribuente nella successiva dichiarazione o nella prima dichiarazione utile presentata se l'anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, il contribuente non presenta la dichiarazione dei redditi.

In caso di mancata indicazione nella dichiarazione presentata nell'anno successivo del credito risultante dalla precedente dichiarazione, lo stesso

sarà riconosciuto dagli uffici dell'agenzia delle Entrate in sede di liquidazione delle imposte dovute o dei rimborsi spettanti.

Conguagli a debito

Le somme risultanti a debito dal modello 730-3, o dal modello 730-4, sono trattenute dalle retribuzioni corrisposte nel mese di luglio 2008.

Nel caso in cui la retribuzione corrisposta nel mese di luglio risulta insufficiente per trattenere l'intero importo dovuto, la parte residua sarà trattata dalla retribuzione erogata nel mese successivo e, in caso di ulteriore incapienza, dalle retribuzioni dei successivi mesi del 2008. Il differito pagamento comporta l'applicazione dell'interesse in ragione dello 0,40 per cento mensile, trattenuto anch'esso dalla retribuzione e versato in aggiunta alle somme cui afferisce.

Se è stata chiesta la rateizzazione, il sostituto calcola l'importo delle singole rate, maggiorate dei relativi interessi dello 0,50 per cento mensile previsti, e trattiene gli importi mensilmente dovuti a decorrere dai compensi corrisposti nel mese di luglio. Se il conguaglio non può avere inizio nel mese di luglio, il sostituto ripartisce il debito in un numero di rate tendente alla scelta effettuata dal contribuente.

Se la retribuzione mensile è insufficiente per la ritenuta dell'importo rateizzato, il sostituto d'imposta applica, oltre all'interesse dovuto per la rateizzazione, anche l'interesse dello 0,40 per cento mensile riferito al differito pagamento.

Il sostituto deve tener conto di un risultato contabile che rettifica un precedente modello 730-4, ricevuto da un Caf o da un professionista abilitato in tempo utile per effettuare il conguaglio a rettifica entro l'anno 2008 e applicare su eventuali tardivi versamenti gli interessi dovuti dal contribuente.

Dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre 2008 è trattenuto l'importo dell'unica o della seconda rata di acconto per l'Irpef. Se tale retribuzione è insufficiente l'importo residuo è trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, con la maggiorazione dell'interesse nella misura dello 0,40 per cento.

L'importo trattenuto per conguaglio sulle retribuzioni è versato, unitamente alle ritenute d'acconto relative allo stesso mese, utilizzando gli appositi codici tributo se si utilizzano i modelli F24 o F24

EP (Enti Pubblici) o l'apposito capitolo se il versamento è effettuato alle sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato.

Se entro la fine dell'anno non è stato possibile trattenere l'intera somma, per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, il sostituto deve comunicare al sostituito, entro il mese di dicembre 2008, gli importi ancora dovuti, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3. La parte residua, maggiorata dell'interesse dello 0,40 per cento mensile, considerando anche il mese di gennaio, deve essere versata direttamente dal sostituito nello stesso mese di gennaio, con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.

Gli enti che erogano pensioni effettuano le operazioni di conguaglio sulla prima rata di pensione erogata a partire dal mese di agosto o di settembre e versano le somme dovute nei termini previsti per il versamento delle ritenute.

I conguagli derivanti da dichiarazioni integrative devono essere effettuati sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre.

4.2 Situazioni particolari

Cessazione del rapporto di lavoro e assenza di retribuzione. Se prima dell'effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro (compresi i dipendenti della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato nel periodo settembre 2007-giugno 2008) ovvero l'aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione, il sostituto d'imposta non effettua i conguagli a debito e comunica tempestivamente agli interessati gli importi risultanti dalla dichiarazione, che gli stessi devono versare direttamente.

I contribuenti che si trovano nella posizione di momentanea assenza di retribuzione possono scegliere di richiedere la trattenuta della somma a debito, con l'applicazione dell'interesse dello 0,40 per cento mensile, se il sostituto deve loro erogare emolumenti entro l'anno d'imposta.

In caso di conguaglio a credito, il sostituto d'imposta è tenuto a operare i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati (compresi i dipendenti della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato nel periodo settembre 2007-giugno 2008) o privi di retribuzione, mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrispo-

sti agli altri dipendenti con le modalità e nei tempi ordinariamente previsti.

Decesso del contribuente

Il decesso del contribuente assistito fa venir meno l'obbligo per il sostituto di effettuare le operazioni di conguaglio risultanti dal modello 730.

Se il decesso è avvenuto prima dell'effettuazione o della conclusione di un conguaglio a debito il sostituto comunica agli eredi, utilizzando le voci del modello 730-3, l'ammontare delle somme o delle rate non ancora trattenute, che devono essere versate dagli eredi nei termini previsti dall'articolo 65 del Dpr 29 settembre 1973, n. 600. Gli eredi non sono tenuti al versamento degli acconti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97, sostituita dalla legge 17 ottobre 1977, n. 749.

Nel caso di un conguaglio a credito, il sostituto comunica agli eredi gli importi utilizzando le voci contenute nel prospetto di liquidazione, e provvede a indicarli anche nell'apposita certificazione.

Tale credito potrà essere computato nella successiva dichiarazione che gli eredi devono, o comunque possono, presentare per conto del contribuente deceduto, ai sensi dell'articolo 65 del Dpr 29 settembre 1973, n. 600.

Gli eredi, in alternativa, possono presentare istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38 del Dpr 29 settembre 1973, n. 602.

Se gli eredi rilevano delle incongruenze nel modello 730 possono presentare il modello Unico 2008-Persone fisiche per integrare redditi non dichiarati in tutto o in parte e per evidenziare oneri deducibili o detraibili non indicati in tutto o in parte.

Se il deceduto è un contribuente che ha presentato la dichiarazione in forma congiunta come dichiarante, il coniuge superstite deve separare la propria posizione tributaria, utilizzando i dati che il sostituto d'imposta deve comunicare secondo le indicazioni analitiche contenute nel modello 730-3.

Il debito dovuto dal coniuge superstite deve essere tempestivamente versato; non sono applicate le sanzioni per tardivo versamento. Il credito può essere fatto valere nella successiva dichiarazione.

Per tutte le situazioni particolari sopra illustrate, la dichiarazione modello 730 resta comunque validamente presentata a tutti gli effetti.